



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1623 DEL 06/11/2019

Settore URBANISTICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2019/0141 - PRATICA N. FRSGNN65E29L952T-27112018-0924 - SUAP 5937 - NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO UNIFAMILIARE A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE – COMUNE DI VILLAGA
RICHIEDENTE: FRISON GIOVANNI

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 02/04/2019 prot. n. 18793 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta FRISON GIOVANNI finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di VILLAGA, S. DONATO 31, Foglio 20 mappale 87, 88;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 38161 del 11/07/2019;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

ESAMINATO il progetto e ritenuto che l'intervento sia rispettoso del vincolo suddetto, persegua il fine della tutela dei valori paesaggistici e non alteri le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona che hanno portato all'istituzione del vincolo;

VISTO il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 10/07/2019;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, redatta in ottemperanza all'art. 146 c. 7 del D.Lgs. n. 42 del 2004, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 38161 del 11/07/2019 e ricevuta in data 11/07/2019;

VISTO l'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dalla competente Soprintendenza con lettera prot. n. 26614 del 06/11/2019;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23,04,2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

RICHIAMATO altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

- Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica SUAP protocollo n. 0924 del 27/11/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- L'invio della presente autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di VILLAGA.
- Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

1. Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e non dà titolo alcuno alla esecuzione degli interventi.
2. Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
3. Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
4. Ai sensi dell'art. 146 c omma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il presente provvedimento è efficace per un periodo di 5 anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
5. Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).
6. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.
7. Ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00 codice identificativo n. 01171017453630.

Vicenza, 06/11/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan